

PROCEDURE SEMPLIFICATE PER LE PMI SUL PATENT BOX

L'Agenzia delle Entrate con la **Circolare 36/E del 1 dicembre 2015** ha fornito i primi chiarimenti in merito al patent box ed in particolare alla **procedura semplificata di presentazione del ruling in caso di istanza inoltrata da una PMI**. La presente nota informativa fornisce un primo approfondimento sull'argomento.

La normativa sul patent box prevede una semplificazione nelle modalità di accesso alla procedura di ruling obbligatoria per le microimprese, piccole e medie imprese (d'ora in poi PMI), al fine di determinare il contributo economico alla produzione del reddito complessivo derivante dall'utilizzo diretto del bene immateriale.

L'accesso alla procedura di ruling, come è noto, avviene mediante la presentazione all'ufficio Accordi preventivi del Settore Internazionale della Direzione Centrale Accertamento di un'istanza da inoltrarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero direttamente all'ufficio, che rilascia attestazione di avvenuta ricezione.

L'istanza ha un contenuto minimo essenziale, costituito:

- (1) da informazioni di carattere anagrafico,
- (2) da alcune informazioni volte ad identificare genericamente, per tipologia, i beni immateriali dai quali scaturisce il reddito da agevolare,
- (3) l'eventuale vincolo di complementarietà esistente tra beni immateriali utilizzati congiuntamente,
- (4) e la ricerca e sviluppo effettuata.

L'istanza, inoltre, deve essere firmata dal legale rappresentante o da altra persona munita dei poteri di rappresentanza.

A corredo dell'istanza, entro **120** giorni dalla data della sua presentazione, sono prodotte memorie integrative e la documentazione di supporto, il cui contenuto varia a seconda della tipologia di istanza.

Con riferimento alle modalità di accesso alla procedura di ruling per le PMI, nel caso di utilizzo diretto del bene immateriale, fermo restando l'obbligo per il contribuente di fornire le informazioni essenziali richieste dall'istanza di ruling, è prevista una semplificazione in termini di contenuto delle memorie e della documentazione di supporto da presentare entro 120 giorni dalla data dell'istanza. In tali casi, infatti, non è obbligatorio per l'impresa illustrare i metodi ed i criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito d'impresa o della perdita, dei beni immateriali e le ragioni per cui tali metodi e criteri sono stati selezionati. Questi ultimi potranno essere definiti in contraddittorio con l'ufficio nel corso della procedura di accordo preventivo.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi approfondimento, con i migliori saluti,

Villani & Partners

Pavia
Treviso

Studio Epica

Treviso
Mestre Venezia
Vicenza
Montebelluna

Treviso, 6 dicembre 2015